



**SCHWEIZERISCHE HIRNLIGA
LIGUE SUISSE POUR LE CERVEAU
LEGA SVIZZERA PER IL CERVELLO**

Statuto

I. DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 Denominazione

Sotto la denominazione

**Schweizerische Hirnliga
Ligue suisse pour le cerveau
Lega svizzera per il cervello**

è costituita un'associazione di utilità pubblica, avente personalità giuridica, ai sensi degli artt. 60 e segg. CC. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 Sede

L'associazione ha la propria sede a 3000 Berna.

II. OBIETTIVO E SCOPO

Art. 3 Scopo

L'associazione Lega svizzera per il cervello si prefigge:

3.1 in generale

- di promuovere la ricerca neurobiologica e neuroclinica in Svizzera, conformemente alle finalità della «Vereinigung für das Jahrzehnt des Gehirns in der Schweiz»;

3.2 in particolare

- di informare la popolazione circa:
 - l'importanza e la funzione del cervello,
 - le possibilità per preservare la salute del cervello e per allenarlo,
 - le malattie del cervello, la loro profilassi e terapia,
 - lo stato e le prospettive della ricerca sul cervello in Svizzera;
- di sostenere dal punto di vista specialistico i centri di informazione e i consultori attivi nel settore della ricerca sul cervello;
- di sostenere i progetti di ricerca condotti presso le università svizzere.

Art. 4 Qualità di socio

III. QUALITÀ DI SOCIO

Ogni membro della «Swiss Society for Neuroscience (SSN)» può diventare membro ordinario dell'associazione. Il comitato può ammettere quali soci terze persone che dispongono di conoscenze specialistiche specifiche.

Le domande di ammissione devono essere inviate per iscritto al presidente. Sull'ammissione statuisce il comitato.

Sussiste la possibilità di nominare membri onorari.

Può essere nominato membro onorario chi si è reso particolarmente meritevole nella ricerca neurobiologica e neuroclinica oppure nei confronti della Lega svizzera per il cervello. I membri onorari sono nominati dal comitato.

Art. 5 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si estingue con:

- le dimissioni,
- l'esclusione,
- il decesso/il fallimento.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto. È possibile dimissionare unicamente nell'ossequio di un termine di preavviso di tre mesi per la fine dell'anno civile.

Ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 CC, il comitato può pronunciare l'esclusione nei confronti di qualsiasi membro senza indicazione del motivo.

La qualità di socio di una persona fisica si estingue con il decesso. Nel caso di una persona giuridica, la qualità di socio si estingue con la sua cancellazione dal registro di commercio.

IV. ORGANI

Art. 6 Organi dell'associazione

Gli organi della Lega svizzera per il cervello sono:

- a) *l'assemblea sociale e*
- b) *il comitato.*

A. *L'assemblea sociale*

Art. 7 Assemblea sociale ordinaria

L'assemblea sociale ordinaria ha luogo ogni anno. L'assemblea sociale è convocata per iscritto dal comitato perlomeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza; nella convocazione vanno indicate le trattande. Le proposte all'attenzione dell'assemblea sociale devono essere inviate per iscritto al presidente al più tardi due settimane prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 8 Assemblea sociale straordinaria

Un'assemblea sociale straordinaria è convocata all'occorrenza su decisione del comitato o se richiesto da almeno un quinto dei membri. La convocazione deve aver luogo dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 9 Attribuzioni e competenze

Le attribuzioni e le competenze dell'assemblea sociale sono le seguenti:

- approvazione del verbale dell'ultima assemblea sociale,
- accettazione del rapporto annuale, del conto annuale e del bilancio,
- scarico al comitato,
- fissazione del budget annuale,
- nomina del presidente e degli altri membri del comitato,
- trattazione delle proposte del comitato e dei membri,
- esclusione di membri ai sensi dell'art. 5,
- modifica dello statuto,
- scioglimento dell'associazione.

Art. 10 Decisioni e votazioni

Le decisioni dell'assemblea sociale sono adottate a maggioranza semplice con votazione palese.

La votazione è segreta unicamente se ciò è espressamente richiesto dalla maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità, è determinante il voto del presidente (il suo voto vale doppio).

Tutti i membri presenti hanno il medesimo diritto di voto.

L'approvazione scritta di una proposta da parte di tutti i membri (è sufficiente una e-mail) è equiparata a una decisione dell'assemblea sociale.

B. Comitato

Art. 11 Comitato

Il comitato è composto perlomeno da due membri ed è eletto dall'assemblea sociale per un periodo di quattro anni.

Il comitato si costituisce autonomamente.

Il comitato è in grado di deliberare se sono presenti perlomeno due membri. Esso è convocato su proposta del presidente o su richiesta di un membro del comitato. A parità di voti, il voto del presidente vale doppio.

Se dei membri del comitato si dimettono durante il periodo di carica, il comitato si ricompone autonomamente. Tali nomine devono essere presentate per la ratifica all'assemblea sociale successiva.

Per il disbrigo degli affari correnti il comitato può insediare delle

commissioni e avvalersi di esperti esterni.

Art. 12 Composizione

Il comitato è composto:

- dal presidente e
- dai membri.

Art. 13 Poteri

Di principio, al comitato spettano tutti i poteri non esplicitamente riservati all'assemblea sociale. In particolare:

- preparare e condurre le assemblee sociali ordinarie e straordinarie;
- elaborare proposte e regolamenti;
- ammettere ed escludere membri;
- redigere il verbale dell'assemblea sociale e fornire informazioni ai membri;
- presentare il conto annuale/budget;
- attuare ed evadere le decisioni dell'associazione;
- nominare i membri onorari.

Art. 14 Competenze

Il comitato rappresenta l'associazione verso l'esterno. Esso disciplina il diritto di firma.

Art. 15 Decisioni

Le decisioni del comitato possono essere adottate in occasione di una riunione o quale delibera per via circolare, al cui riguardo tutti i membri del comitato esprimono il loro accordo o il loro rifiuto.

Se un membro del comitato richiede una discussione orale, la stessa deve essere concessa.

V. PATRIMONIO SOCIALE

Art. 16 Mezzi e loro
impiego

L'associazione si finanzia mediante:

- il capitale iniziale di CHF 50'000.00 messo a disposizione dall'«Association for a Decade of the Brain in Switzerland (ADBS)»,
- le eccedenze del conto d'esercizio,
- le donazioni,
- i contributi devoluti da sponsor e sostenitori,
- i legati,
- i contributi devoluti da autorità e uffici,
- altre liberalità.

I mezzi dell'associazione devono essere impiegati in modo oculato e conforme allo scopo.

Art. 17 Responsabilità dei membri per gli impegni dell'associazione

Per gli impegni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei membri per gli impegni dell'associazione.

Art. 18 Modifica dello statuto

Per modificare lo statuto è necessaria l'approvazione della relativa modifica da parte della maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.

Art. 19 Scioglimento

Una proposta volta allo scioglimento dell'associazione può essere posta in votazione solo in occasione di una seconda assemblea sociale, previa seconda lettura. L'accettazione richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea sociale decide sull'impiego del patrimonio. Il patrimonio sociale dovrà in ogni caso essere impiegato conformemente allo scopo definito dal presente statuto.

Art. 20 Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio coincide con l'anno civile. I conti vengono chiusi una volta all'anno per il 31 dicembre.

* * * * *

Il presente statuto è stato approvato in questa forma all'assemblea sociale.

Berna, 20.06.2018

Il Presidente:

Un membro del comitato:

